

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato all'ufficio anagrafe del comune di San Candido, Piazza del Magistrato n. 2, 39038 San Candido. Può essere inviato anche per posta, via fax (0474/912314) o via e-mail all'indirizzo info@sancandido.eu o per PEC all'indirizzo innichen.sancandido@legalmail.it

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
- che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti d'identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 l'informativa relativa alla protezione dei dati personali è reperibile al seguente link www.sancandido.eu/it/Amministrazione/Web/Privacy o è consultabile nei locali del Municipio.

LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76

CONVIVENZA DI FATTO - DEFINIZIONE:

due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

In base alla nuova legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

- *hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1, c. 38);*
- *in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1, c. 39);*
- *ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1, c. 40 e 41);*
- *vedono riconosciuti diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1, c. da 42 a 45);*
- *in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto, è possibile la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto (art. 1, c. 44);*
- *inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1, c. 45);*
- *vedono riconosciuti diritti nell'attività di impresa (art. 1, c. 46);*
- *possono essere nominati tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta, inabilitata o abbia ridotte capacità di autonomia personale (art. 1, c. 47 e 48);*
- *in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1, c. 49).*